



Decreto Dirigenziale n. 1 del 07/01/2016

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Glamour di Settembre Francesco & C. sas - Riesame, ai sensi della DGR n. 768/2010, del progetto di adeguamento dell'impianto di autodemolizione, sito in Nola alla via Taranto n. 1 - Conferma del D.D. n. 501 del 28.10.2008.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'allora Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Napoli dell'AGC 05 della Giunta regionale con Decreto Dirigenziale n. 501 del 28.10.2008 ha denegato -per inidoneità del sito- alla società "Glamour di Settembre Francesco & C. sas" l'approvazione del progetto di adeguamento al D.lgs. 209/2003 del centro di autodemolizione sito in Nola alla via Taranto e contestualmente rilasciata, ai sensi dell'art. 15 comma 3 stesso decreto legislativo, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività per due anni, nelle more della delocalizzazione;
- b. che nel termine prescritto la società non ha delocalizzato l'impianto né avviato il procedimento di delocalizzazione, cessando l'attività di autodemolizione nell'impianto suindicato;
- c. che la società con istanza acquisita agli atti prot. n. 961240 del 01.12.2010 ha chiesto il riesame del citato D. D. n. 501/2008 e con nota acquisita il 23.05.2012 con prot. n. 394565 ha spontaneamente presentato documentazione progettuale di adeguamento dell'impianto, integrata – su richiesta di questa amministrazione regionale di cui alla nota prot. n. 583441 del 30.07.2012 - in data 31.10.2012 con prot. n. 800646 e in data 09.01.2013 con prot. n. 19551;
- d. che la Commissione Tecnica Istruttoria nella seduta conclusiva del 22.01.2013, il cui verbale si richiama, ha espresso parere favorevole all'inoltro del progetto di riesame alla Conferenza di servizi;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi istruttoria - iniziata in data 21.03. 2013 e conclusa in data 02.03.2015, i cui verbali si richiamano - è stata esaminata la documentazione progettuale di cui al procedimento di primo grado, sostituita e/o integrata con successiva documentazione presentata dalla società e acquisita agli atti il 23.05.2012 prot. n. 394565, il 31.10.12 prot. n. 800642, il 09.01.2013 prot. n. 19551, il 14.06.2013 prot. n. 424590, il 12.12.2013 prot. n. 853712, il 28.01.2014 prot. n. 59942, il 16.06.2014 prot. n. 410080 e il 30.09.2014 prot. n. 640575;
- b. che nella suindicata Conferenza è emerso quanto segue e sono stati espressi i pareri di seguito riportati:
 - b.1 l'impianto di autodemolizione, di cui la società ha chiesto il riesame, è ubicato in via Taranto e ricade sul foglio 14 p.lla 252 sub 8 e foglio 17 p.lle 454 e 725 e rispetto a quello di cui al procedimento di I grado ha una superficie complessiva ridotta e pari a mq 1.033,00, in quanto è stato stralciato il fabbricato A, composto da piano cantinato (adibito nel precedente impianto a deposito pezzi di ricambio auto), piano rialzato e primo composto da due appartamenti. Dal 2010 nell'impianto non viene più esercitata, in assenza di autorizzazione regionale, attività di autodemolizione;
 - b.2 agli atti risultano le seguenti concessioni edilizie in sanatoria, rilasciate dal Comune di Nola:
 - b.2.1 titolo abilitativo edilizio in sanatoria prot. n. 91 del 23.11.2007 – rilasciato ai sensi della Legge n. 47/1985 - per l'opera edilizia abusiva realizzata alla via Taranto e riportata in catasto al foglio 14 p.lla 250-252. L'abuso sanato consiste nella realizzazione di due corpi di fabbrica: fabbricato A (non facente più parte dell'impianto di autodemolizione); fabbricato B, composto da solo piano terra, adibito ad officina meccanica con annessa pertinenza adibita ad autodemolizione;
 - b.2.2 permesso di costruire in sanatoria n. 8 del 21 gennaio 2014 – rilasciato ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001 – per la realizzazione di n. 2 tettoie, contraddistinte in catasto al foglio 17 part. 454, destinate a ricovero e smontaggio motori, bonifica e smontaggio veicoli e deposito pneumatici;
 - b.3 per quanto concerne l'inquadramento urbanistico e vincolistico del sito, agli atti risultano le sottoindicate certificazioni rilasciate dal Comune di Nola - Settore Urbanistica, di cui ai punti b.3.1, b.3.2, b.3.3, in parte contraddittorie e incoerenti:

b.3.1 certificato di destinazione urbanistica prot. 3286 del 12.08.10, attestante tra l'altro che:

- l'area dell'impianto ricade in zona omogenea "E – agricola" del vigente PRG;
- ricade interamente nella fascia dei 150 metri dalla sponda più vicina all'alveo denominato "Lagno Quindici ed è, pertanto, soggetta a vincolo ambientale ai sensi del D. lgs. n. 42/2004 s.m.i.";
- è soggetta ai vincoli previsti dal D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992;
- per quanto concerne il rischio idraulico, ricade in "Zona R2 – Rischio Medio della classificazione prevista nel Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico, approvato dal Comitato istituzionale Autorità di Bacino Nord Occidentale con delibera n. 11 del 10.05.2002;
- sulla carta della pericolosità dei fenomeni di esondazione e di alluvionamento di cui alla cartografia del Piano Stralcio....omissis... ricade parte in area "P2 – area a pericolosità media" e parte in area "P3 – area a pericolosità elevata;

b.3.2 certificato prot. 1420 del 27.03.2012 attestante *"la compatibilità urbanistica sito-impianto, di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 del D. lgs. 209/2003 All.1 (art. 6 commi 1 e 2)"*;

b.3.3 certificato prot. 23078 del 17.09.2014, acquisito agli atti prot. n. 640575 del 30.09.2014, con cui – in riscontro a quanto richiesto dalla Regione nella seduta della Conferenza di servizi del 21.03.2013 – si precisa quanto segue:

- per quanto attiene l'esatta ubicazione rispetto alla fascia di rischio idraulico, l'impianto si colloca parte in zona a rischio molto elevato (puntinato rosso) e parte a rischio elevato, così come previsto dalla cartografia allegata alla Delibera n. 30 del 28.07.20124 – Adozione di Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale;
- in riferimento alle norme di rispetto stradale, l'impianto – alla luce dell'approvazione della variante urbanistica di cui alla delibera di C. C. n. 18 del 31 luglio 2014 - ricade in zona R – rispetto infrastrutturale, regolamentata dall'art. 18 delle N.T.A.;
- le opere interessate da provvedimento di sanatoria n. 91 del 23.11.2007, rilasciato ai sensi della Legge 47/85 sono le seguenti:
 - fabbricato per civile abitazione, con seminterrato destinato ad attività artigianale, realizzato nell'anno 1976 in assenza di licenza edilizia;
 - fabbricato avente destinazione artigianale, realizzato nell'anno 1983 con provvedimento n. 129;
- Le tettoie contraddistinte in catasto al foglio 17 part. 454 sono state sanate con titolo edilizio n. 08 del 21 gennaio 2014.

b.4 agli atti vi è una nota dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania prot. 1968 del 15.10.2010, acquisita il 18.10.2010 con prot. 831931, con la quale si comunica che, ai sensi delle norme di attuazione del PAI, l'intervento in oggetto non rientra tra quelli da sottoporre al parere di competenza della stessa Autorità di bacino. Tale nota è stata ribadita dalla citata Autorità con prot. n. 989 del 02 maggio 2013;

b.5 nella seduta del 21.03.2013 è stato acquisito agli atti della Conferenza il parere favorevole prot. n. 1 del 20 marzo 2013 dell'ente d'Ambito Sarnese Vesuviano allo scarico delle acque reflue industriali prodotte dalla società Glamour nella pubblica fognatura di via Taranto per una quantità massima pari a 1.100 mc/anno. Il rappresentante dell'ente, presente alla conferenza, pur confermando il parere favorevole allo scarico di reflui in pubblica fognatura ha dichiarato di condividere in pieno quanto espresso dalla Provincia sulla non idoneità del sito;

b.6 l'ARPAC - dopo avere nel proprio parere prot. n. 15204 del 20.03.2013 preliminarmente evidenziato che l'art. 29, comma 2, del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità

di bacino nord occidentale della Campania stabilisce che *“in tutte le aree inondabili, nei locali interrati o comunque posti sotto il livello della piena di riferimento è vietato detenere macchinari elettrici, sostanze tossiche o nocive, materiali d'uso potenzialmente inquinanti”*, chiedendo alla società integrazioni e chiarimenti - con successiva nota prot. n. 12543 del 27/02/2015, acquisita con prot. n. 140289 del 02/03/2015, ha espresso *parere negativo richiamando il primo parere e “l'inadeguata documentazione presentata dalla società in riscontro alla richiesta di integrazioni”*;

b.7 l'Asl Napoli 3 Sud con nota prot.435/uopc del 27/02/2015, acquisita il 02/03/2015 con prot. n. 139856, ha comunicato che per esprimere il parere di propria competenza necessita della documentazione indicata ai punti 1-2-3-4-5-6 della stessa nota, rappresentando al contempo che:

- le tettoie riportate sulla tavola n. 4, datata 12/06/2014, a firma dell'Ing. Gaetano D'Ambrosio, utilizzate come attività lavorative, non hanno il requisito minimo di locale da lavoro, così come previsto dall'allegato 4 al D.lgs. 81/2008;
- l'area su cui insiste l'impianto è classificata zona R di rispetto infrastrutturale dal PRG vigente, come da certificato di destinazione urbanistica prot. n. 246 del 10/06/2013 del Comune di Nola;
- l'attività è classificata dal DM 05/09/1994 insalubre di I classe;

b.8 la Città Metropolitana di Napoli con nota prot. 34240 del 26/02/2015, acquisita con prot. n. 140683 del 02/03/2015, ha confermato il parere negativo, espresso dall'allora Provincia di Napoli nella seduta della Conferenza del 21 marzo 2013, per i seguenti motivi:

- l'impianto è localizzato su un' area caratterizzata da rischio molto elevato (fenomeni da allagamenti per esondazioni) di cui alla carta di rischio idraulico del Piano per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania, aggiornato al 2010 e conseguente adozione del Piano di Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale, di cui alla Delibera n.30 del 28/07/2014. Tale localizzazione è in contrasto con il D. lgs 209/2003;
- l'impianto ricade in zona R - rispetto infrastrutturale e cimiteriale, come risulta dalla variante urbanistica approvata con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 31/07/2014;

b.9 la società, in merito al parere negativo della Città Metropolitana di Napoli, ha osservato che l'impianto di autodemolizione esiste in quel sito da circa quaranta anni, ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria n. 91 del 23/11/2007- a seguito di richiesta di condono edilizio presentata il 29/03/1986 - in cui si prende atto anche della rispondenza dell'impianto alle norme dell'Autorità di Bacino;

b.10 l'Assessore all'Urbanistica del Comune di Nola, presente nella seduta della Conferenza del 02.03.2015, ha testualmente dichiarato: *“l'area dell'impianto, individuata nel catasto terreni del Comune di Nola alla p.lla 252 sub.8 del foglio 14 e alle p.lle 725 e 454 del foglio 17, è classificata nel nuovo PRG del Comune di Nola come zona R di rispetto infrastrutturale. Pertanto, non è sottoposta alle relative norme urbanistiche, considerato che l'attività è contemplata come già esistente, così come risulta dal Permesso di costruire in sanatoria n. 91 del 23/11/2007. Ha specificato, inoltre, che per l'attività di autodemolizione è stato rilasciato anche l'autorizzazione paesaggistica, previo parere della Soprintendenza, come riportato nel citato Permesso in sanatoria, rilasciato a seguito della richiesta di condono edilizio per la specifica attività presentata il 29 marzo 1986 al prot. n. 6777. La preesistenza legittima la permanenza al vincolo imposto dall'autorità di bacino, permanenza ai sensi di tale norma riportata specificamente nel permesso in sanatoria. Le norme di attuazione del piano stralcio, all'art. 5 comma 5, sanciscono che le costruzioni realizzate prima dell'approvazione del piano ed oggetto di condono edilizio, in forza del principio della preesistenza non necessitano per il rilascio del permesso di costruire del parere dell'autorità di bacino. Infatti la valutazione, ai sensi dell'art. 16 comma 5 delle suddette norme, spetta al Comune, essendo l'autorità di bacino, ai sensi del comma 6 dello stesso art.16, competente per gli studi di compatibilità idraulica. Tale valutazione è stata già effettuata dal Comune di*

Nola con il rilascio del Permesso in sanatoria n. 91/07. D'altra parte ciò è confermato dalla risposta dell'autorità di bacino in merito alla dichiarata propria incompetenza sull'argomento. Relativamente alle tettoie, infine, l'assessore all'Urbanistica ha dichiarato che è stato già trasmesso il permesso a costruire in sanatoria rilasciato dal comune di Nola anche ai sensi del D. lgs. 42/04 relativamente agli aspetti paesaggistici".

- b.11la Regione, alla luce dei pareri negativi espressi dalla Città Metropolitana di Napoli (già Provincia di Napoli) e dall'ARPAC, nonché del parere dell'ASL e della nota del Comune prot. 640671 del 30.09.2014 che ribadisce l'ubicazione dell'impianto in zona a rischio idraulico molto elevato e dal punto di vista urbanistico in zona R-rispetto infrastrutturale e cimiteriale, ha ritenuto che non sussistano i requisiti localizzativi di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 dell'All. 1 del D.lgs. 209/2003, confermando il diniego espresso con D.D. n. 501 del 28.10.2008 per l'impianto centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso, sito in Nola alla via Taranto per inidoneità del sito;

CONSIDERATO

- a. che il riesame del progetto di adeguamento dell'impianto presentato dalla società, ai sensi del D.lgs. 209/03, legittima la necessità di un controllo amministrativo e tecnico dell'impianto da parte della competente Regione alla stregua della normativa vigente e della compatibilità dell'area con l'attività di autodemolizione. L'art. 15 comma 3 del Decreto legislativo citato attribuisce alla Regione la facoltà discrezionale di non consentire la prosecuzione dell'attività negli impianti esistenti e autorizzati, ai sensi dell'allora vigente D.lgs. 22/97, disponendo la delocalizzazione dell'impianto qualora non risultino rispettati i requisiti relativi alla localizzazione;
- b. che il quadro urbanistico e vincolistico vigente all'epoca del rilascio del D.D. n. 501 del 28.10.2008 di primo grado di diniego dell'approvazione del progetto di adeguamento – così come definito dai certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Nola Settore Urbanistica prot. n. 4177 del 11.12.2006 e prot. n. 3039 del 19.09.2007 – risulta confermato per il **vincolo di rispetto infrastrutturale alla strada statale 7/bis e via Nazionale delle Puglie (ora via Taranto) in quanto l'impianto ricade in zona R e aggravato relativamente al rischio idraulico, in quanto – alla luce della variante urbanistica approvata con delibera di C. C. n. 18 del 31 luglio 2014 – l'impianto si colloca parte in zona a rischio molto elevato (puntinato rosso) e parte a rischio elevato, così come previsto dalla cartografia allegata alla Delibera n. 30 del 28.07.2014 di Adozione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale;**
- c. che, a parte il vincolo di rispetto infrastrutturale, solo per il rischio di pericolosità idrogeologica dell'area ove insiste l'impianto, risultante dalla documentazione agli atti, e in disparte ogni valutazione su chi sia l'ente ordinariamente competente ad esprimersi in merito se il Comune o l'Autorità di Bacino, pur in presenza di un atteggiamento favorevole del Comune- che vorrebbe superare il vincolo idrogeologico per il solo fatto che fino al 2010 nel sito di cui si tratta è stata esercitata attività di autodemolizione- sarebbe irragionevole e contrario all'interesse pubblico alla sicurezza idrogeologica, alla tutela dell'ambiente e all'incolumità pubblica e privata autorizzare un'attività di gestione rifiuti pericolosi su un sito a rischio idraulico in parte molto elevato e in parte elevato;
- d. che il rischio idraulico, aggravatosi dopo il D.D. n.501 del 28.10.2008 di diniego dell'approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto di autodemolizione al D.Lgs 209/2003 per incompatibilità sito/impianto, non consente di ritenere superati i motivi ostativi all'approvazione del progetto di adeguamento pur se riferito a un impianto ridotto nella superficie, in quanto permane l'incompatibilità citata per la localizzazione in area di cui al punto 1.1.2 dell'allegato 1 al D.lgs. 209/2003;
- e. che la richiesta di integrazioni documentali dell'ASL, anche qualora riscontrata dalla società in maniera esaustiva, non avrebbe potuto determinare diversamente questa amministrazione competente, stante i vincoli su evidenziati.

DATO ATTO che alla società non è stato comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto è venuta direttamente a conoscenza in Conferenza di servizi dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di riforma del D.D. n. 501/2008, come risulta dal verbale della seduta conclusiva della Conferenza tenutasi il 02.03.2015.

RITENUTO - in base alle risultanze istruttorie e ai pareri espressi in Conferenza per quanto su considerato - di confermare per la non compatibilità sito/impianto il D.D. n. 501 del 28.10.2008, con cui è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento al D. Lgs. n. 209/2003 dell'impianto della società "Glamour di Settembre Francesco & C. sas", sito in Nola alla via Taranto;

VISTI

il D. D. n. 501/2008;
la Delibera di Giunta regionale n. 768 del 12/11/2010
il D. Lgs. n. 209 del 24/06/2003 s.m.i;
l'art. 208 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 s.m.i;
la DGR n. 141/2015;
il DPGRC n. 85 del 29.04.2015

In conformità dell'istruttoria compiuta dalla UOD e della proposta di adozione del presente atto del RUP

D E C R E T A

per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per integralmente trascritto e confermato:

1. **confermare**, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi in conferenza, per la non compatibilità sito/impianto, **il D.D. n. 501 del 28.10.2008** con cui è stata denegata l'approvazione del progetto di adeguamento al D. lgs. 209/2003 dell'impianto di autodemolizione della società "Glamour di Settembre Francesco & C. sas", sito in Nola alla via Taranto n.1;
2. **precisare** che la società deve, qualora non abbia già provveduto, ottemperare a quanto prescritto al punto 8.8 del D.D. n.501 del 28.10.2008 ripristinando lo stato dei luoghi secondo la destinazione d'uso attuale dell'area, ai sensi del vigente PRG del Comune di Nola, provvedendo – qualora risulti un inquinamento delle matrici ambientali - alla bonifica del sito;
3. **notificare** il presente decreto alla società " Glamour di Settembre Francesco & C. sas";
4. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Nola, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ARPAC, all'ASL NA 3/Sud, al PRA e all'Albo gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del D. Lgs. 152/06 s.m.i.;
5. **inviare** per via telematica copia del presente decreto alla Segreteria della Giunta Regionale e al BURC per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento può esser proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorno decorrenti dalla data di notifica.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi